

**OSSERVAZIONI SULLE CONDIZIONI DELLA CACCIA IN ITALIA E SULLE EVENTUALI  
MODIFICAZIONI ALLA LEGISLAZIONE VENATORIA  
1955**

**Premessa**

L'attuale legge sulla caccia è fondata, come è noto, su quella che comunemente viene definita "la libera caccia". Questa si impernia su due fatti giuridici principali, e precisamente:

1° la selvaggina considerata secondo il diritto romano *res nullius*, vale a dire proprietà del primo occupante, costituito, nel migliore dei casi, dal cacciatore munito di licenza che se ne impadronisce mediante l'esercizio venatorio;

2° la soppressione del *ius prohibendi*, cioè della facoltà che secondo il diritto latino era data al proprietario del fondo di interdire l'accesso nel proprio terreno agli estranei.

Quest'ultimo principio, assai importante, venne soppresso con la riforma della legge del 1923. Si instaurò pertanto quel regime di libera caccia mediante il quale qualsiasi cittadino munito di licenza è in grado di entrare armato nell'altrui terreno, purché non sia vincolato, per compiere un'operazione di prelievo di selvaggina, che non è senza importanza per l'economia agricola del terreno medesimo e ciò senza che il proprietario dello stesso possa normalmente opporsi.

Il residuo del *ius prohibendi* può essere rintracciato, allo stato rudimentale, nella possibilità che è offerta al proprietario di stabilire un fondo chiuso ovvero una riserva di caccia, condizioni queste che, per ragioni che esporremo più innanzi, si rendono di difficile realizzazione.

Il divieto di caccia e di passaggio per attività di coltivazioni, di cui all'art. 30 della vigente legge venatoria, può essere ritenuto come praticamente non esercitabile nell'attuale regime di caccia libera. Ed è allo stesso che si devono in modo precipuo quelle condizioni che sono responsabili della crisi che attraversa la caccia nel nostro Paese. Infatti, non essendovi alcuna remora ovvero alcuna condizione limitante l'esercizio venatorio, il numero dei cacciatori è cresciuto progressivamente e indefinitamente, quanto è direttamente diminuita la consistenza numerica della selvaggina.

Per rendersi conto di questi fatti basti pensare a quello che accade negli altri paesi ove la caccia non costituisce un problema così esasperato come nel nostro. Infatti, nei paesi occidentali o la selvaggina è proprietà del possessore del fondo (Inghilterra) ovvero quest'ultimo, potendo esercitare tuttora il *ius prohibendi* del diritto latino, ne ha ancora la disponibilità (Francia, Spagna). Nei paesi orientali le condizioni della caccia non sono sostanzialmente diverse da quelle dei suddetti paesi occidentali. Anche qui essa non è libera nel senso italiano, ma riservata al possessore del fondo; in questo caso la cooperativa od il kolchoz, che generalmente l'affitta alla Società dei cacciatori (ovvero vende i permessi di caccia

anche agli stranieri). In sostanza anche nei paesi orientali socialisti la selvaggina è proprietà dello Stato, ma vige il regime riservistico che è sopravvissuto come istituzione alla rivoluzione bolscevica, per quanto sia mutata la persona che la esercita ovvero l'utilizza.

A prescindere da ogni considerazione di carattere sociale e politico, non si può non riconoscere, per lo meno da un punto di vista biologico, che la selvaggina deve considerarsi come prodotto del suolo. Una determinata specie di selvaggina, infatti, vive in un determinato terreno in quanto vi trova quelle condizioni naturali che consentono la sua sussistenza. Se tali condizioni vengono a mutare, la sopravvivenza della selvaggina può essere compromessa.

Per produrre selvaggina occorre creare le condizioni necessarie alla sua moltiplicazione. In altre parole, la produzione della selvaggina non si diversifica sostanzialmente dalla produzione di qualsiasi altro prodotto agricolo e zootecnico. Potremmo dire perciò che per produrre starni, fagiani e lepri si impiegano dei mezzi non molto diversi da quelli occorrenti per produrre frumento, mele e bestiame ovino e bovino.

Ne risulta da ciò che colui il quale dispone del terreno, dispone in un certo senso anche della selvaggina. Infatti, se in una palude si trovano uccelli acquatici, essi vi permarranno e si moltiplicheranno fino a quando la palude stessa rimarrà inviolata. Ammettendo la disponibilità della palude al possessore del fondo e quella della selvaggina a cacciatori estranei allo stesso, la possibilità di esercitare la caccia a tale selvaggina verrà mantenuta fino a quando sussisterà un accordo o tacito o espressamente definito fra possessore del fondo e cacciatore, ma se tale accordo non sussisterà ovvero le due attività agiranno separatamente, per diversità di interessi, la caccia potrà venire a mancare. Infatti, se il possessore del fondo avrà deciso di bonificare o prosciugare la propria palude, gli uccelli deserteranno il territorio mettendo il cacciatore nella impossibilità di cacciare gli uccelli d'acqua.

È quest'ultima condizione che più frequentemente si verifica nel nostro Paese ed il maggiore responsabile del disagio e dei contrasti di cui è vittima la caccia italiana è il divorzio fra conduzione del terreno ed attività venatoria.

Allo stato attuale delle cose è assai difficile persuadere i nostri cacciatori ad un regime di caccia diverso da quello al quale sono assuefatti e che, malgrado i gravi inconvenienti che ha creato, sembra difficilmente superabile nella consuetudine e nel costume. La legge attuale in realtà è un compromesso fra la caccia libera, i residui del *ius prohibendi* che si ritrovano nelle sparute e sopravvissute riserve di caccia e nei fondi chiusi ed i contrasti con l'agricoltura.

Non va tuttavia dimenticato che questa singolare situazione della caccia italiana, unica in Europa, oltre a dovere affrontare condizioni che si fanno ogni giorno più critiche, viene ad urtare sul piano nazionale col sentimento protezionistico esistente in una parte dei cittadini, e su quello internazionale, cioè

sentimenti degli altri popoli e con la economia di questi quando il sistema della caccia italiana viene a contatto, in sede di intese internazionali ed in particolare europeistiche, con quelli esteri.

Ciò premesso, ci sia consentito di esaminare alcuni dei principali problemi che in una eventuale riforma della nostra legislazione, anche se non desiderosa di affrontare i principi informativi della legge nel senso sopra indicato, dovrebbero comunque essere tenuti presenti dai legislatori.

### **La selvaggina e il calendario di caccia**

Come è noto, la nostra legislazione fa una distinzione sostanziale fra selvaggina stanziale e selvaggina migratoria. La prima gode di una parziale protezione che non viene accordata alla seconda.

Pare al legislatore ed al cacciatore che la selvaggina stanziale sia qualche cosa di più vulnerabile e di più prezioso. In realtà col termine di selvaggina protetta vengono indicate (art. 3) quelle specie che per la legislazione degli altri paesi costituiscono pressoché la sola selvaggina cacciabile. Si tratta dei maggiori mammiferi e dei gallinacci stanziali. Queste specie in realtà sono state le prime a risentire degli effetti di una caccia libera ed incontrollata in territorio non riservato e perciò hanno rivelato per prime sintomi di diminuzione. Si tratta in altri termini della selvaggina cosiddetta pregiata, che una volta si chiamava nobile.

La selvaggina migratoria costituisce la massa delle specie attualmente cacciabili. Fra essa si trova, oltre ad alcune forme pregiate, la notevole quantità dei piccoli uccelli, canori ed insettivori, che gli stranieri ci rimproverano di cacciare. Poiché essa si sposta frequentemente, ha sempre dato al cacciatore la sensazione di costituire una risorsa naturale inesauribile, sulla quale si potesse prelevare senza preoccupazione. Da ciò deriva una maggiore tolleranza ed un più esteso periodo di caccia a queste specie. In realtà anche fra le specie migratorie ve ne sono alcune in via di diminuzione o scomparsa. Una preoccupante diminuzione interessa in particolare i palmipedi e i trampolieri, anche per mancanza di ambiente.

La selvaggina migratoria o minuta selvaggina o selvaggina non nobile, lasciata anche storicamente alla mercè delle classi popolari, ha costituito la base della *res nullius* del sistema venatorio italiano e del suo regime cosiddetto liberistico. In alcune regioni meridionali essa costituiva la parte più notevole della selvaggina cacciabile e quasi la sola conosciuta, fino a quando la sua progressiva diminuzione e la conoscenza dei regimi riservistici settentrionali non ha fatto pensare a forme più progredite di sfruttamento venatorio, suscettibili di incremento faunistico in regime di caccia controllata.

Attualmente la selvaggina migratoria è sotto il funesto regime delle cacce primaverili, le quali, come è noto, vengono consentite in quanto tradizionali ed aventi importanza economica locale. Questa importanza economica è venuta

gradualmente diminuendo e non può essere presa in considerazione di per sé stessa. Quanto alle tradizioni, esse non appaiono giustificabili alla luce della irrazionalità delle cacce stesse, che perseguitano la selvaggina nel momento stesso della sua riproduzione o ai prodromi di essa, e risultano pertanto antibiologiche e deprecabili. La grande diminuzione degli uccelli migratori, ed in particolare delle specie più pregiate sopra indicate e le raccomandazioni e proteste che ci vengono dall'estero, indurrebbero ad una maggiore restrizione in questo campo e pertanto gli ultimi tre commi dell'art. 12 della presente legge andrebbero soppressi ovvero radicalmente riformati.

La legge attribuisce al Ministero dell'Agricoltura la compilazione del calendario venatorio per il periodo estivo-autunnale, nel quale ha notevole importanza la caccia alla selvaggina stanziale, mentre attribuisce alle Amministrazioni provinciali la facoltà di disporre del calendario primaverile, che interessa esclusivamente la selvaggina migratoria. In realtà, la situazione, per essere più sensata, dovrebbe essere capovolta.

La selvaggina stanziale, appunto per essere residente in un territorio relativamente ristretto, potrebbe essere regolata dalle Amministrazioni provinciali, mentre quella migratoria, che attraversa regioni diverse ed è patrimonio comune a differenti paesi, dovrebbe avere una regolamentazione nazionale, di competenza del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e ciò anche secondo gli accordi internazionali che già si vorrebbero predisporre su questa materia.

### **Ripopolamento della selvaggina**

In questi ultimi decenni è apparso evidente che la selvaggina non poteva più essere considerata come una manna piovuta dal cielo a somiglianza di quella migratoria che popolava le nostre campagne un secolo or sono. Si è ricorso pertanto alla tecnica del ripopolamento e dell'allevamento quale veniva esercitato oltr'Alpe e nelle migliori riserve dell'Italia settentrionale.

Il ripopolamento della selvaggina incontra tuttavia delle difficoltà in terreno libero, in quanto esso viene esercitato dai Comitati provinciali della caccia e soprattutto dalle associazioni dei cacciatori in casa d'altri, col risultato di dovere affrontare i danni che la selvaggina arreca all'agricoltura in quei terreni che necessariamente non sono dedicati dal proprietario alla selvaggina stessa, poiché esso non ha il possesso della medesima, ma ad altre colture. Questa è una delle maggiori difficoltà che si incontrano nel ripopolamento del nostro Paese e che ha il proprio presupposto nelle condizioni esposte nella premessa. Solo con la riserva di caccia gestita dal proprietario del terreno tali inconvenienti potrebbero essere ovviati.

Il ripopolamento può essere fatto sia liberando selvaggina nello stesso territorio libero che in territori preclusi alla caccia. La selvaggina proveniente dall'estero o da riserve private o pubbliche che viene consumata immediatamente

nelle prime giornate di caccia in modo disordinato è assolutamente improprio agli effetti faunistici. Per rimediare in parte a questi inconvenienti sono state previste bandite, zone di ripopolamento e cattura e zone di rifugio.

La bandita è una zona preclusa alla caccia in cui la selvaggina dovrebbe moltiplicarsi a scopo di ripopolamento. Questa istituzione non ha avuto per ragioni varie, relative soprattutto ad un non sentito interesse privato, seguito alcuno. Si tratta perciò di istituzioni praticamente inesistenti che non si sono diffuse in alcuna provincia del nostro Paese.

Le zone di ripopolamento e cattura hanno avuto diffusione specialmente in alcune provincie settentrionali e centrali. Tuttavia, anche in questo caso si incontrano notevoli difficoltà, sia in fatto di istituzione sia di gestione. I proprietari hanno scarso interesse a concedere i loro terreni perché vengano sfruttati a questo scopo. La selvaggina, se numerosa, produce danni i quali non vengono praticamente risarciti, mentre la fatica dei lavoratori dei campi viene sfruttata senza alcun risarcimento, poiché nessuna indennità o compenso è offerto al possessore o lavoratore agricolo per l'aggravio di consumo determinato dalla presenza della selvaggina.

Queste zone vengono riaperte alla caccia, nella maggioranza dei casi, in modo indiscriminato e senza l'opportuna disciplina e risultano pertanto controproducenti dal punto di vista della educazione dei cacciatori, poiché in genere le Amministrazioni provinciali, per ragioni politiche, vale a dire per tema di impopolarità, non applicano il regime riservistico previsto dalla legge per l'apertura delle zone medesime. La selvaggina viene distrutta anche in questo caso nelle prime giornate di apertura della caccia e per l'indisciplinata affluenza di cacciatori si verificano spesso incidenti di caccia ed altre più gravi disgrazie.

La Federazione Italiana della Caccia ha proposto, come è noto, modifiche alla legge nel senso di favorire l'istituzione di zone di ripopolamento e cattura tutto a detrimento del possessore del terreno, ma senza garantire in modo alcuno un migliore funzionamento delle zone stesse dal punto di vista disciplinare ed educativo.

Quanto ai danni arrecati dalla selvaggina nelle suddette zone, per quanto gli stessi siano previsti dalla legge e per quanto essi vengano esagerati dal possessore del fondo, praticamente non risultano soddisfatti poiché le amministrazioni periferiche tendono a svincolarsi da tale obbligo sia per mancanza di fondi sia per non incoraggiare eventuali appetiti. Nessun risarcimento è inoltre dovuto per invasione dei fondi da parte dei cacciatori al momento dell'apertura.

Non esistono in realtà zone di rifugio, ma praticamente l'applicazione dell'art. 23 ha consentito di sottrarre alla caccia determinati territori a scopo di protezione. Questa disposizione di legge dovrebbe avere carattere protettivo e dovrebbe rivolgersi soprattutto a favore della selvaggina in via di estinzione, che presenta notevole interesse faunistico e soprattutto dei palmipedi e trampolieri da tempo

in grande diminuzione. In realtà le zone di rifugio a favore di queste ultime specie sono pochissime poiché i territori da essi frequentati sono sfruttati sia dalle riserve di caccia sia dai liberi cacciatori, e vengono contesi a qualsiasi prezzo.

L'art. 23 viene invece invocato abbastanza frequentemente dalle stesse amministrazioni locali per contrabbandare zone di ripopolamento e cattura per il fatto che queste ultime non possono essere istituite senza il consenso dei proprietari dei terreni che spesso lo negano ostinatamente, mentre la zona di rifugio può essere istituita senza il consenso dei proprietari di fondi, appunto perché dovrebbe avere interesse pubblico e generale e non venatorio particolare.

Le riserve di caccia rappresentano teoricamente il più sensato sistema di utilizzazione della selvaggina poiché dal punto di vista venatorio la selvaggina che si produce in un territorio ben custodito deve necessariamente essere consumata. La protezione pura è infatti giustificata nei parchi nazionali, nelle zone di rifugio e in altri santuari o istituzioni del genere, ma non può venire ovviamente generalizzata. D'altra parte, come sopra si è detto, il regime riservistico è diffuso in tutto il mondo e non è considerato di per sé stesso come un sistema di speculazione e di sapore medioevale. Molti di coloro che considerano la riserva di caccia come una istituzione di questo tipo non esitano tuttavia a recarsi a caccia in riserva in Jugoslavia, Polonia, Cecoslovacchia pagando i canoni di caccia previsti in quei paesi.

La riserva di caccia è ammessa dalla nostra legge attuale come una specie di compromesso fra l'iniziativa privata in questa materia e la funzione pubblica dell'irradiamento della selvaggina. In realtà tale compromesso è stato accettato in seguito all'intolleranza del libero cacciatore verso questa istituzione, che la naturale gelosia di caccia faceva ritenere come di carattere privilegiato.

Come è noto la legge attuale prevede limitazioni all'estensione delle riserve di caccia, che si riferiscono alla possibilità di istituirle solo in un quinto del territorio di ogni provincia. In nessuna, ad eccezione forse di quella di Firenze, un tale quinto è stato raggiunto; tuttavia, l'ostilità verso la riserva privata è piuttosto diffusa e non trova nessun argine dalla maggior parte delle Amministrazioni provinciali più sollecite dell'umore popolare che dell'interesse tecnico che dovrebbero presentare le riserve dal punto di vista di una buona amministrazione locale della caccia.

Può darsi che vi siano delle riserve non bene condotte e che non svolgano la funzione prevista dalla legge, tuttavia alla luce della nostra Costituzione, che ammette l'iniziativa privata, esse non possono essere escluse a priori dal nostro regime venatorio.

Quanto alle cosiddette riserve sociali, o esse mantengono un regime selettivo nei confronti della massa dei cacciatori, come fanno quelle esistenti nelle cosiddette nuove provincie, ovvero, essendo costrette ad accettare nel loro ambito tutti i cacciatori che lo richiedono, si riducono per necessità di cose a

funzionare in maniera non molto dissimile dal territorio libero e pertanto decadono dalla loro funzione riservistica.

### **Numero dei cacciatori e loro organizzazione**

La selvaggina necessita per vivere di una certa superficie di territorio adatto e pertanto il suo consumo deve essere regolato numericamente. In altri termini esiste un rapporto aritmetico fra consistenza del territorio, numero della selvaggina e numero dei cacciatori che deve consumarla, che non può essere violato senza incorrere nel depauperamento faunistico e quindi nel languore della caccia per mancanza di selvaggina. La conseguenza di questo imprescindibile rapporto che è il numero dei cacciatori e la quantità di selvaggina che essi possono uccidere debbono essere proporzionati al territorio nel quale la selvaggina può vivere. È dubbio, pertanto, che la caccia possa essere uno sport di massa nel senso di essere in grado di sopportare un numero di cacciatori teoricamente illimitato.

Tuttavia, poiché non esiste alcun effettivo fattore limitante dei cacciatori e dato che questo è favorito dal regime di “caccia libera” e dal basso costo della licenza di caccia né è venuto di conseguenza che il numero dei cacciatori del nostro Paese è assai rilevante, il più rilevante fra i paesi europei in rapporto alla superficie del territorio nazionale. D'altra parte, i mezzi motorizzati e la mancanza di ostacoli agli spostamenti dei cacciatori rendono l'attività venatoria dei nostri nembrotti praticamente invadente e molesta, sia per gli agricoltori che per coloro che ricercano nella campagna la quiete e il riposo. La nostra legge infatti consente ai cacciatori di entrare nei parchi e nei giardini privati oltreché nei campi e nei boschi altrui, poiché raramente questi sono difesi dalle chiusure previste dall'art. 29 e quando lo sono incontrano l'intolleranza e le proteste dei cacciatori.

Non hanno torto i protezionisti e gli amanti delle bellezze naturali di ritenere che la legge italiana consente al cittadino di godere della selvaggina solo attraverso la caccia, cioè l'uccisione e non di contemplare serenamente la selvaggina senza che essa venga perseguitata. In altri termini, la legge italiana è fatta per i cacciatori e non per i protettori degli uccelli e dei mammiferi viventi allo stato selvatico. In realtà i cacciatori sono stati fino ad oggi più attivamente organizzati della restante massa dei cittadini, per quanto anche fra quest'ultima si noti un certo risveglio ed interesse per la protezione degli animali selvatici.

Poiché la legge italiana considera la selvaggina *res nullius*, vale a dire proprietà del primo occupante, ed il primo occupante nel senso materiale è il cacciatore, non vi è molto da stupirsi se questi sono stati fino ad oggi gli arbitri della materia e non hanno trovato dinnanzi allo loro insistenza che deboli ostacoli. Tutto ciò è culminato colla legge del 1939, colla quale la Federazione Italiana della Caccia ha dominato completamente il campo, raggiungendo la maggioranza assoluta sia nel Comitato Centrale della Caccia che nei Comitati provinciali, impadronendosi così direttamente della materia, a scapito delle rimanenti categorie interessate.

Il passato regime a carattere corporativo ha facilitato questo stato di cose, che si è trascinato fino alla nota recente sentenza della Corte Costituzionale. Ora la Federazione della Caccia cerca di sopravvivere e di mantenere le proprie attribuzioni, avocando a sé l'istruzione e la tecnica venatoria, mentre in realtà essa non appare qualificata né per l'una né per l'altra di queste attività. Ai cacciatori organizzati si può riconoscere peraltro carattere di categorie rappresentative, ma le funzioni relative alla istruzione, alla sorveglianza ed alla tecnica del ripopolamento debbono essere attribuite ad organismi a carattere pubblico e specializzato.

### **Organizzazione tecnica e scientifica della caccia**

La materia venatoria, per la sua complessità, investe parecchie discipline, le principali delle quali a carattere scientifico e tecnico. È indubitato che al cacciatore sono necessarie conoscenze di scienze naturali, di biologia ed in particolare delle leggi che governano l'equilibrio naturale nel quale egli interviene colla sua azione di caccia, interferendo non solo sulle interrelazioni fra le specie viventi, ma anche su quelle attività produttive che sono perseguite dall'uomo a scopi economici, qual è in primo luogo l'agricoltura.

Indubbiamente l'educazione scolastica impartita nelle scuole elementari e medie inferiori non è sufficiente a determinare la necessaria preparazione culturale nei cacciatori. Occorre pertanto prepararli nel senso di istruirli nelle elementari nozioni di zoologia, di scienze naturali e di educazione venatoria. Per il rilascio del porto d'armi per uso di caccia dovrebbe pertanto essere richiesta una preparazione non dissimile e forse più complessa di quella necessaria a coloro che richiedono la patente di guida per automezzi. Inoltre, poiché in regime di caccia libera il ripopolamento, l'allevamento della selvaggina ed altre pratiche simili, di natura squisitamente naturalistica e tecnica, non possono essere affidate alla generalità dei cacciatori e neppure alle loro associazioni, le quali, per il loro carattere elettivo e rappresentativo, non possono essere tecnicamente preparate, è necessario che gli enti pubblici a cui è affidata l'amministrazione della caccia siano in grado di disporre di personale specializzato, cioè appositamente istruito, per sopperire alle attività tecniche relative a questi compiti.

Fino ad oggi l'unico istituto scientifico e tecnico specializzato nella materia è stato il Laboratorio di Zoologia applicata alla Caccia, che mediante corsi periodici ha curato e cura la preparazione dei tecnici esperti della caccia, svolge azione di consulenza nei riguardi del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e delle Amministrazioni provinciali, esegue studi ed esperienze concernenti la selvaggina, coordina le attività degli Osservatori ornitologici e delle oasi di protezione. È indubitato che le funzioni di un tale Laboratorio specializzato risultano assai utili ed indispensabili ai fini della educazione e del progresso tecnico del nostro Paese in materia di caccia.

Presso le università italiane esistono alcune cattedre di Idrobiologia, ma non esiste alcuna cattedra corrispondente che si occupi dello studio scientifico della selvaggina. Questa carenza di Istituti scientifici specifici nella materia è d'altra parte indice delle condizioni depresse in cui si trova il nostro Paese in questo settore. Occorre perciò incoraggiare questi studi onde creare dei tecnici specializzati in questa disciplina.

L'ordinamento regionale non può e non deve sopprimere le funzioni educative e scientifiche svolte da questo Istituto, ma al contrario dovrebbe potenziarle e pertanto anche le regioni che hanno raggiunto l'autonomia amministrativa in fatto di caccia, dovrebbero valersi dell'assistenza tecnica e scientifica in un settore che, per la sua particolare natura, lo richiede più di qualsiasi altro.

### **Conclusioni**

Da quanto sopra esposto risulta che dato il regime di caccia libera esistente nel nostro Paese, il gran numero di cacciatori e l'insofferenza degli stessi per le zone vincolate o comunque riservate, è necessario considerare, per la sopravvivenza stessa dello sport della caccia, l'opportunità che questo debba venire disciplinato e controllato per quanto possibile nello stesso ambito della cosiddetta libertà di caccia, onde si determini un tipo di regolamentazione della caccia che non si discosti da quello riservistico, inteso non come privilegio di categoria, ma come controllo nella produzione e nel consumo della selvaggina.

Occorre pertanto che una nuova legislazione riesca a stabilire necessarie restrizioni nel consumo della selvaggina operato attraverso ridotti termini di caccia ed eventualmente attraverso limiti di carniere per ciascun cacciatore. I numerosi cacciatori, che non sembrano poter essere limitati, debbono essere istruiti e disciplinati. Pertanto, per realizzare ciò occorre potenziare il servizio della vigilanza e quello della produzione della selvaggina. Ne viene di conseguenza la necessità di fornire alle Amministrazioni provinciali ed agli organi tecnici e scientifici che si occupano della materia i mezzi necessari per realizzare tali compiti di istruzione, sorveglianza e di produzione della selvaggina. Quest'ultima si riferisce naturalmente alle forme stanziali oggetto di allevamento e di ripopolamento artificiale, mentre per incrementare la selvaggina migratoria occorrerà istituire oasi di rifugio e stabilire restrizioni nel suo consumo, restrizioni che vanno demandate ad organismi centrali quali il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e non a quelli periferici (Amministrazioni provinciali), poiché l'amministrazione centrale è, in questo caso, maggiormente qualificata per realizzarla e coordinarla, in armonia con gli accordi internazionali.

*Alessandro Ghigi*